

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, autonomie LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio finanza locale	tel + 39 0432 555 472 fax + 39 0432 555 578 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Prot. n. 483/5.1.3  
Udine, 10 gennaio 2011

Ai Sindaci dei Comuni  
Ai Presidenti delle Province  
Ai Commissari straordinari delle Comunità montane  
Ai Presidenti delle Unioni dei Comuni  
Al Presidente della Comunità collinare del Friuli  
LORO SEDI  
  
Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali  
SEDE

oggetto: Legge regionale finanziaria per l'anno 2011 e bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011. Nota illustrativa in materia di finanza locale.

Come già anticipato con nota del Servizio finanza locale prot. 30693/5.1.3 del 22 dicembre 2010, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato i documenti finanziari della Regione per l'anno 2011.

Si illustrano le previsioni riguardanti la finanza locale, previste dalla legge regionale finanziaria per l'anno 2011 (lr 22 del 29 dicembre 2010, pubblicata sul BUR, S.O. n. 1. del 5 gennaio 2011).

In particolare:

- a) **l'articolo 10**, per quanto attiene il sistema dei trasferimenti a favore degli enti locali della Regione;
- b) **l'articolo 11**, relativamente alle disposizioni in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale e ad altre norme di interesse per le autonomie locali;
- c) **l'articolo 12**, limitatamente alle sole disposizioni di recepimento del decreto legge 78/2010 in materia di finanza locale.

Si coglie l'occasione per ricordare che sul portale Sistema delle autonomie locali (<http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/>), nella sezione *Finanza locale*, sono inserite le leggi finanziarie regionali di interesse per le autonomie locali, le circolari in materia, le banche dati dei trasferimenti agli enti locali e la documentazione in materia di federalismo fiscale<sup>1</sup>.

\* \* \*

<sup>1</sup> Dal Portale è altresì possibile visualizzare gli studi e supporti di analisi relativi alla finanza locale predisposti dal Servizio finanza locale. Gli studi sono dei brevi approfondimenti monografici, con valutazioni e commenti, di alcuni specifici ambiti finanziari degli enti locali del Friuli Venezia Giulia. I supporti di analisi sono documenti di sintesi, che presentano in un'ottica comparativa dati statistici, finanziari ed economici relativi alla finanza locale del Friuli Venezia Giulia.

## 1. COMPARTECIPAZIONI DEGLI ENTI LOCALI AL GETTITO DEI TRIBUTI ERARIALI (art. 10, commi 3 e 49)

Per l'anno 2011 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate nella misura di 431.370.547,21 euro, incrementate da una assegnazione straordinaria di 19.275.606,64 euro, per un totale di **450.646.153,85 euro**, così da ottenere un importo pari a quello delle compartecipazioni quantificate nella finanziaria del 2010. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi relativi all'anno in corso verrà accertato il prossimo anno, in sede di assestamento del bilancio regionale 2012, determinando l'importo dell'eventuale conguaglio.

Nell'esercizio corrente, invece, verranno accertate, in sede di assestamento al bilancio 2011, le compartecipazioni ai tributi erariali relative all'anno 2010. Al riguardo l'articolo 10 della legge in argomento prevede espressamente che, in considerazione della sfavorevole congiuntura economica, l'eventuale conguaglio negativo conseguente all'accertamento definitivo non sarà recuperato dalle risorse assegnate agli enti locali.

## 2. TRASFERIMENTI ORDINARI 2011 ALLE PROVINCE E ALLE COMUNITÀ MONTANE E MODALITÀ DI EROGAZIONE (art. 10, commi 5, 10 e 11)

Per quanto attiene i trasferimenti a favore delle Province, il fondo ordinario per l'anno 2011 ammonta ad **euro 43.734.063** (stesso importo del 2010), da ripartire in misura proporzionale al trasferimento ordinario attribuito alle Province per l'anno 2010.

La quota sopra indicata sarà erogata **in tre rate**, come indicato nella seguente tabella che specifica ammontare e tempistica di assegnazione:

<b>prima rata</b>	30% dello spettante	entro il <b>31 marzo 2011</b> ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio provinciale per l'anno 2011 <sup>2</sup>
<b>seconda rata</b>	35% dello spettante	entro il <b>31 luglio 2011</b> ed è subordinata all'avvenuta approvazione del rendiconto di gestione <sup>3</sup>
<b>terza rata</b>	35% dello spettante	entro il <b>15 novembre 2011</b> ed è subordinata all'approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio

I trasferimenti ordinari a favore delle Comunità montane ammontano, per l'anno 2011, a complessivi **euro 7.079.374,85** (stesso importo del 2010), da ripartire in misura proporzionale al trasferimento ordinario attribuito ai medesimi enti nell'anno 2010.

La quota sopra indicata sarà erogata **in due rate**, come indicato nella seguente tabella che specifica ammontare e tempistica di assegnazione:

<b>prima rata</b>	50% dello spettante	entro il <b>31 marzo 2011</b>
<b>seconda rata</b>	50% dello spettante	entro il <b>31 luglio 2011</b> <sup>4</sup>

<sup>2</sup> Si richiama l'attenzione sulla previsione dell'articolo 1, comma 10, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, che prevede l'obbligo di informare la Direzione competente in materia di autonomie locali dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni.

<sup>3</sup> Come previsto dall'articolo 11, comma 70 della legge regionale 17/2008, la mancata approvazione del rendiconto di gestione, di cui all'articolo 44 della legge regionale 1/2006, entro il termine fissato dalla legge, comporta la sospensione del versamento della seconda rata dei trasferimenti ordinari fino all'avvenuta approvazione del documento.

<sup>4</sup> Vedasi nota 3

### 3. TRASFERIMENTI ORDINARI 2011 AI COMUNI E MODALITÀ DI EROGAZIONE (art. 10, commi 6, lett. a), 7, 8 e 12)

I trasferimenti ordinari a favore dei Comuni, ammontanti per l'anno 2011 a euro **340.971.625 euro** (stesso importo del 2010), sono suddivisi nelle due seguenti quote:

a) per **221.631.556,25 euro**, a titolo di quota di fiscalità legata al territorio, da assegnare in misura proporzionale all'incidenza della media del gettito IRPEF di ciascun Comune, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, sul totale del gettito medio d'imposta del triennio di tutti i Comuni della regione (2006-2008);

b) per **119.340.068,75 euro** a titolo di quota compensativa, da assegnare sulla base dei criteri di riparto già definiti con regolamento (approvato con decreto del Presidente della Regione 0194/Pres., del 22 giugno 2006)<sup>5</sup>.

Al sistema di assegnazione strutturato secondo le predette quote sono previsti due correttivi:

1. per i Comuni ai quali, nel riparto complessivo dei trasferimenti ordinari secondo i criteri sopra indicati, spetta complessivamente un'assegnazione inferiore al 96% di quanto loro assegnato quale trasferimento ordinario 2005, l'assegnazione complessiva per ciascuno di essi, è incrementata della quota necessaria a raggiungere un'assegnazione pari al 96 per cento dei trasferimenti ordinari 2005;

2. per i Comuni ai quali, nel riparto secondo i criteri suddetti, spetta complessivamente un'assegnazione superiore al trasferimento ordinario 2005, il trasferimento ordinario 2011 è assegnato in misura pari all'assegnazione dei trasferimenti ordinari 2005, incrementata del 15% della differenza tra l'assegnazione complessiva spettante secondo i criteri di cui alle quote di fiscalità e compensativa, e quella dei trasferimenti ordinari 2005.

Per quanto attiene le modalità di erogazione:

a) per i Comuni con popolazione **inferiore a 20.000 abitanti** sono previste **due rate**, come indicato nella seguente tabella, che specifica ammontare e tempistica di assegnazione:

<b>prima rata</b>	70% dello spettante	entro il <b>31 marzo 2011</b> ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2011
<b>seconda rata</b>	30% dello spettante	entro il <b>15 novembre 2011</b> ed è subordinata sia all'avvenuta approvazione del rendiconto di gestione <sup>6</sup> , sia all'approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio

b) per i Comuni con popolazione **superiore a 20.000 abitanti** sono previste **tre rate**, come indicato nella seguente tabella che specifica ammontare e tempistica di assegnazione:

<sup>5</sup> I criteri di cui al citato regolamento sono rapportati alla popolazione residente, alla montanità, alla classe demografica di appartenenza (con particolare riguardo ai Comuni di ridotte dimensioni demografiche) e strutturati sulla base di un indicatore unitario di disagio desunto dalle seguenti variabili:

- 1) variazione della popolazione nel quinquennio;
- 2) variazione della popolazione nel ventennio;
- 3) indice di vecchiaia;
- 4) densità;
- 5) tasso di attività;
- 6) unità locali per abitante;
- 7) pressione finanziaria.

<sup>6</sup> Vedasi nota 3

<b>prima rata</b>	30% dello spettante	entro il <b>31 marzo 2011</b> ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2011
<b>seconda rata</b>	35% dello spettante	entro il <b>31 luglio 2011</b> ed è subordinata all'avvenuta approvazione del rendiconto di gestione <sup>7</sup>
<b>terza rata</b>	35% dello spettante	entro il <b>15 novembre 2011</b> ed è subordinata all'approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio

Si richiama l'attenzione sulla previsione dell'articolo 1, comma 10, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, **che prevede l'obbligo di informare** la Direzione competente in materia di autonomie locali **dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni.**

#### **4. RIPARTO QUOTA RESIDUA DEI TRASFERIMENTI ORDINARI AI COMUNI (art. 10, comma 9)**

La quota eventualmente residua dopo il riparto dei trasferimenti ordinari di cui al precedente paragrafo 3 (insieme alla quota eventualmente residua dal riparto del fondo per personale FFSS di cui al paragrafo 5 e di quella eventualmente residua dopo il riparto del fondo per il personale in aspettativa sindacale retribuita di cui al paragrafo 6), è ripartita tra tutti i Comuni entro il 31 ottobre 2011, in unica soluzione, in misura proporzionale alle assegnazioni a ciascuno spettanti a titolo di trasferimento ordinario:

- a) per il **70%** delle risorse disponibili a favore di **tutti** i Comuni;
- b) per il **30%** delle risorse disponibili a favore dei **solì Comuni virtuosi che hanno approvato il rendiconto di gestione entro il termine previsto per legge.**

Si richiama, pertanto, l'attenzione sulla necessità di **approvare il rendiconto entro il 30 aprile 2011 per poter beneficiare di una quota maggiore di trasferimenti regionali.**

#### **5. ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI: ONERI PER PERSONALE TRANSITATO DALLE FFSS, COMUNI TURISTICI, COMUNI PER CHIUSURA PLESSI SCOLASTICI, SITUAZIONI PARTICOLARI (art. 10, comma 6, lett. b) e c), commi da 18 a 20 e comma 39)**

Le assegnazioni attribuite ai Comuni sono inoltre integrate dalle seguenti:

- a) per **450.000 euro** (stesso importo del 2010) a favore dei Comuni che sostengono **oneri relativi al personale proveniente**, a seguito di mobilità, **dall'Ente Ferrovie dello Stato**. Tale quota è assegnata, in unica soluzione entro il mese di agosto 2011, in misura pari agli oneri pagati nel 2010 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale. La domanda di assegnazione del fondo indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo di retribuzione ordinaria per l'anno 2010 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2010, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, deve pervenire al Servizio finanza

<sup>7</sup> Vedasi nota 3

locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, entro il **31 marzo 2011**:

- b) per **800.000 euro**, a favore dei **Comuni turistici** di Grado, Lignano Sabbiadoro, Duino Aurisina e dei **Comuni con poli sciistici** di Aviano, Chiusaforte, Forni di Sopra, Ravascletto e Tarvisio, da ripartire per il 25% in misura proporzionale al numero di presenze turistiche pro capite annuale di ciascun comune sul totale delle presenze pro capite dei comuni considerati e, per il restante 75%, in misura proporzionale al totale annuale delle presenze turistiche di ciascun comune sul totale delle presenze dei comuni considerati; i dati delle presenze sono riferiti all'anno 2008. Il riparto è disposto in unica soluzione entro il 31 agosto 2011;
- c) per **1 milione di euro** a favore dei **Comuni interamente montani** con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (calcolata al 31 dicembre 2009), nei cui territori siano presenti contemporaneamente **le scuole pubbliche primaria e secondaria di primo grado** e ai **Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti** che a partire dall'anno scolastico 2011-2012 procedono ad azioni di **chiusura di plessi scolastici** con trasporto delle scolaresche presso altre sedi scolastiche al di fuori del territorio comunale, ovvero da frazione a capoluogo o da frazione a frazione del comune medesimo. I Comuni sono individuati sulla base dei dati forniti dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro il 30 giugno 2011. Il riparto è disposto d'ufficio e in unica soluzione entro il 30 settembre 2011, per il 50% in misura proporzionale al numero dei Comuni e per il restante 50% in misura proporzionale alla popolazione residente (calcolata al 31 dicembre 2009);
- d) per **1.300.000 euro**, per la compensazione a favore di **particolari situazioni dei Comuni**. La Giunta regionale **entro il 30 settembre 2011** provvederà ad individuare con deliberazione, eventualmente sulla base delle segnalazioni formulate dai Comuni, le situazioni da finanziare, le risorse da assegnare e le modalità di erogazione. Per le fattispecie di situazioni particolari individuate in modo generale la Giunta definisce anche i criteri di riparto.  
Si resta in attesa di eventuali segnalazioni da parte degli Enti interessati, da proporre alla Giunta regionale per le valutazioni di competenza, raccomandando di evidenziare le circostanze di eccezionalità ed urgenza che caratterizzano ciascuna situazione, nonché l'importo del finanziamento necessario.

## **6. FINANZIAMENTO ONERI PER ASPETTATIVA SINDACALE (art. 10, commi 13 e 14)**

Anche per l'anno 2011 alle Province, ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di **750.000 euro** (nel 2010 il fondo ammontava a 670.000 euro) per il concorso negli **oneri relativi alla concessione** ai dipendenti **di aspettativa sindacale** retribuita.

Lo stanziamento sarà ripartito entro il 31 agosto 2011, in unica soluzione:

- a) in via prioritaria per la copertura degli oneri sostenuti nel 2010 relativamente alla parte non già finanziata con l'assegnazione erogata a medesimo titolo nell'anno 2010 (articolo 10, comma 14, della legge regionale 24/2009) e degli oneri sostenuti nel medesimo anno 2010 per incarichi sindacali iniziati dopo il termine di presentazione della domanda per l'anno 2010;
- b) in via residuale e in via anticipata, dopo il riparto di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri che gli enti sostengono nell'anno 2011, in misura pari agli

oneri preventivati per l'anno 2011, dichiarati dagli enti predetti. Il riparto è disposto prioritariamente a favore dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti (alla data del 31 dicembre 2009). In caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.

Per le finalità di cui alle sopra indicate lettere a) e b), gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, entro il **31 marzo 2011**:

- 1) apposita **domanda** indicante per l'anno 2011, il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per l'anno 2011;
- 2) una **dichiarazione del responsabile** del Servizio, attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2010 per il personale in aspettativa sindacale retribuita, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per il medesimo anno 2010. Qualora la quota ricevuta sia risultata eccedente rispetto agli oneri effettivi deve essere disposta la restituzione alla Regione di tale differenza.

## **7. ASSEGNAZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI: PIANO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE 2011 (art. 10, comma 16)**

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni capofila di associazione intercomunale, alle Unioni di Comuni, alla Comunità collinare del Friuli e al Comune risultante da fusione, per l'anno 2011, un fondo di **11.500.000 euro**, per **l'esercizio coordinato di funzioni e per la gestione associata di servizi tra enti locali** e per il finanziamento dei Comuni risultanti da fusione, da assegnare secondo criteri e modalità definiti nella parte seconda del **Piano di valorizzazione territoriale** di cui all'articolo 26 della legge regionale 1/2006.

Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sulla seguente tempistica:

- a) il termine entro il quale i Modelli B e il Modello C devono pervenire alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali è fissato al **31 gennaio 2011**;
- b) il termine entro il quale la comunicazione delle forme associative esistenti o la loro modificazione deve pervenire alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali è fissato al **15 febbraio 2011**. A breve verrà inviata a tutti gli enti locali interessati una nota contenente la scheda di rilevazione da restituire compilata, entro il termine suddetto, con i dati necessari per l'aggiornamento della ricognizione.
- c) il termine per la domanda di incentivo 2011, che deve essere presentata **entro trenta giorni dall'approvazione in via definitiva** da parte della Giunta regionale **del Piano di valorizzazione territoriale 2011**.

## **8. FINANZIAMENTO MINOR GETTITO IPT PROVINCE (art. 10, commi 46 e 47)**

Anche per l'anno 2011 è prevista un'assegnazione a favore delle Province di **1 milione di euro** per il finanziamento del **minor gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione** accertato nel 2010 rispetto al 2009, da ripartire in misura proporzionale al minor gettito accertato.

Per accedere al suddetto finanziamento le Province presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali coordinamento delle

riforme, apposita domanda indicante l'ammontare complessivo del minor gettito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria in argomento (quindi entro il 4 febbraio 2011)

#### **9. FONDI PER L'ISTITUZIONE DEL COMPARTO UNICO NEL PUBBLICO IMPIEGO (art. 10, commi da 22 e 23)**

Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato il fondo consolidato di **15.921.508 euro** a titolo di concorso negli **oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego**, che verrà **assegnato entro il 30 giugno 2011** (compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale) in misura pari alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi a stesso titolo nell'anno 2010.

Alle Province, ai Comuni, alle unioni di comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di **20.989.583 euro** a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da **ripartire entro il 30 settembre 2011** secondo criteri e modalità definiti con regolamento<sup>8</sup>.

#### **10. ASSEGNAZIONI PER FUNZIONI TRASFERITE AGLI ENTI LOCALI: FONDO PER FUNZIONI CONFERITE LEGGE 24/2006, FONDI PER LE PROVINCE PER LE FUNZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO, FONDO PERSONALE TRASFERITO (art. 10 commi da 25 a 28)**

Per il **finanziamento delle funzioni conferite** a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della legge regionale 24/2006 e dell'articolo 10, comma 22, della legge regionale 12/2010, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, entro il **30 settembre 2011**, un fondo di **14.041.644,54 euro** da ripartire in misura proporzionale a quanto erogato a ciascun ente nel 2010 (ai sensi dell'articolo 10, commi 29 e 55 della legge regionale 24/2009 e dall'articolo 10, comma 22 della legge regionale 12/2010).

A favore delle Province, per lo svolgimento delle funzioni in materia di **politiche del lavoro** derivanti dalla legge regionale 18/2005, è stanziato un importo complessivo di **9.463.178,56 euro** da ripartire entro il 30 settembre 2011:

- a) per **7.703.178,56 euro**, in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi con deliberazione della Giunta in relazione al trasferimento del personale di cui all'articolo 74, comma 2 della legge regionale 18/2005;
- b) per **800.000 euro**, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle medesime Province nell'anno 2010 ai sensi dell'articolo 10, comma 32, lettera b), della legge regionale 24/2009;
- c) per **960.000 euro**, da assegnare secondo le seguenti percentuali: 29,25% alla Provincia di Pordenone, 25,85% alla Provincia di Udine, 25,85% alla provincia di Gorizia, 19,05% alla Provincia di Trieste, finalizzato al sostegno e potenziamento degli uffici preposti alle funzioni suddette tramite l'assunzione di personale, il mantenimento di posizioni dirigenziali e posizioni di elevata professionalità nel settore del lavoro, in attuazione del protocollo d'Intesa tra regione e Province di data 10 maggio 2007.

---

<sup>8</sup> Approvato con decreto del Presidente della Regione 0182/Pres., del 3 agosto 2010.

Infine, è stanziato un fondo di **699.016,14 euro**, a favore degli enti locali **per il personale trasferito** agli enti medesimi, ai sensi della legge regionale 24/2006 e dell'articolo 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti – quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, da ripartire **entro il 30 settembre 2011** in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi con deliberazioni della Giunta regionale.

#### **11. ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (art. 10, commi da 32 a 38)**

Nell'articolo 10 sono inserite delle disposizioni finalizzate a disciplinare la **chiusura della contabilità speciale istituita presso la Banca d'Italia** per la gestione delle somme versate a titolo di **addizionale comunale all'Irpef**, a seguito del passaggio diretto ai Comuni dei versamenti dell' addizionale medesima, nonché a definire le modalità di riparto ai comuni delle quote residue del fondo.

In particolare:

- 1)** è prevista la chiusura della contabilità speciale istituita presso la tesoreria della Banca d'Italia e intestata alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'Irpef. Le risorse esistenti sulla contabilità speciale alla data della chiusura (che verrà concordata con la Banca d'Italia) sono versate sul conto corrente intestato alla Regione. In questo conto corrente affluiranno anche le somme versate a titolo di Addizionale Irpef con l'indicativo della Regione e senza l'indicazione del codice catastale del comune beneficiario. Dalla data di chiusura della suddetta contabilità speciale l'Amministrazione regionale non è autorizzata a disporre a favore dei comuni attribuzioni a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, né a disporre alcun recupero a carico degli enti a medesimo titolo;
- 2)** le somme accertate e riscosse a fine esercizio sono attribuite entro il **30 settembre** dell'anno successivo, ai Comuni che hanno deliberato, fino all'anno d'imposta 2007, l'istituzione o la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef in misura proporzionale al trasferimento ordinario. Non beneficiano di tale riparto i comuni che hanno deliberato per la prima volta l'istituzione dell'addizionale per l'anno 2007 e pubblicato la relativa deliberazione oltre il termine fissato dalla normativa statale al 15 febbraio 2007.

#### **12. ASSEGNAZIONI STRAORDINARIE E ALTRE PREVISIONI SPECIFICHE (art. 10, commi 50, 51 e 55)**

Al **Comune di Tolmezzo** è destinato per l'anno 2011 un fondo straordinario di **200.000 euro** da erogare entro il 30 giugno 2011, in via anticipata, d'ufficio e in unica soluzione, per il sostegno nelle spese connesse alla gestione degli uffici giudiziari e degli altri oneri derivanti dalle funzioni comprensoriali. L'assegnazione è rendicontata entro un anno dalla liquidazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

I finanziamenti già assegnati ai Comuni negli anni precedenti per la compensazione di **particolari situazioni**, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge regionale 30/2007 e dell'articolo 10, comma 7, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9, sono **rendicontati** entro il 30 settembre 2011.

Il finanziamento assegnato al **Comune di Mereto di Tomba** per la compensazione di particolari situazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 17, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, è rendicontato entro il 30 giugno 2011.



### **13. ALTRE ASSEGNAZIONI CONNESSE ALLA LEGGE REGIONALE DI BILANCIO**

#### **1) Assegnazione straordinaria alla Comunità collinare**

Alla Comunità collinare del Friuli è attribuito per l'anno 2011, come previsto già dalla legge regionale 17/2008, un fondo straordinario di 300.000 euro.

#### **2) Limiti di impegno**

Nell'anno corrente, come previsto dalla legge regionale di bilancio, si procederà all'erogazione dell'annualità 2011 del limite d'impegno decennale a favore delle **Province** di cui alla legge regionale 3/2002 (dal 2003 al 2012 - in parte destinato alla concessione di contributi ai Comuni, in parte destinato al finanziamento degli interventi di competenza provinciale), e quello di cui alla legge regionale 1/2004 (dal 2005 al 2014).

Si procederà altresì all'erogazione dell'annualità dei limiti d'impegno quindicennali a favore delle Province di cui alle leggi regionali 1/2007 (dal 2007 al 2021) e 30/2007 (dal 2008 al 2022).

#### **3) Contributi per opere comunali nel settore delle biblioteche**

Verrà erogata, nell'anno in corso, come previsto dalla legge regionale di bilancio, l'annualità pari ad euro **230.000,00**, relativa al limite d'impegno decennale (dal 2003 al 2012) di cui all'articolo 7, comma 32, della legge regionale 3/2002, a favore della **Provincia di Pordenone** per il finanziamento dell'opera comunale destinata a biblioteca multimediale.

#### **4) Contributi pluriennali per l'ammortamento mutui contratti per l'adeguamento alle norme di sicurezza**

Verrà erogata a favore dei **Comuni** e delle **Province** l'annualità relativa a contributi pluriennali, a totale o parziale sollievo degli oneri in linea capitale e per interessi, relativi all'ammortamento dei mutui stipulati dai medesimi enti per finanziare l'esecuzione di opere di adeguamento degli impianti di edifici alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46.

La liquidazione è disposta su presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, ovvero del responsabile del servizio, ove si dia atto dell'importo della rata annuale di ammortamento pagata all'istituto mutuante durante l'anno 2010.

Per i soli contributi concessi ai sensi della legge regionale 4/1999, articolo 1, comma 27, come modificato dalla legge regionale 2/2000, articolo 2, comma 41, relativi alle annualità 2001/2010, la liquidazione annuale del contributo è concessa, compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, **entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale** (si veda il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2000, n. 0291/Pres.).

**L'eventuale rinegoziazione** che comporti la riduzione del tasso di interesse **dovrà essere comunicata allo scrivente Servizio** entro il termine di cui sopra.

#### **5) Contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse**

Entro il 30 novembre 2011 si procederà alla liquidazione del contributo annuo spettante per l'abbattimento dei tassi di interesse sui mutui contratti presso la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione delle opere pubbliche inserite nei programmi di cui all'articolo 3, commi 37, 40 e 41 della legge regionale 4/2001.

Si richiama l'attenzione sull'articolo 13 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17, che ha prorogato al 15 ottobre 2011 il termine per la presentazione delle domande dei contributi previsto dall'articolo 1, commi 90,91 e 92 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30. Per la presentazione delle domande si rimanda al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 0190/Pres., del 4 agosto 2008.

#### **14. NOVITÀ IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI ACCORDI QUADRO ASTER (art. 10, commi da 52 a 54)**

I **termini di inizio e fine intervento** previsti dagli accordi quadro Aster relativi ai finanziamenti del 2007 e del 2008 possono essere **differiti in via straordinaria** con decreto del Direttore competente.

Per agevolare una corretta presentazione della richiesta, si richiama l'attenzione sulle indicazioni fornite dalla normativa di riferimento:

- a) il differimento straordinario della tempistica è possibile solo in relazione agli accordi ASTER finanziati con fondi del 2007 e del 2008;
- b) può essere concesso solo una volta e per non più di dodici mesi;
- c) è subordinato alla verifica, da parte dello scrivente Servizio, che gli ulteriori mesi richiesti rispetto a quelli previsti in accordo quadro o già prorogati sono motivati da cause adeguatamente circostanziate, non dipendenti dai soggetti realizzatori (elementi che, pertanto, devono essere spiegati nella richiesta, insieme con l'indicazione della nuova tempistica proposta);
- d) può essere concesso nel rispetto della disciplina in materia di contenimento della perenzione dei residui regionali di cui all'articolo 51 bis della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21.

Qualora gli accordi quadro Aster relativi ai finanziamenti 2006, 2007 e 2008 prevedano che l'intervento sia di competenza di più soggetti realizzatori, gli stessi possono essere revocati parzialmente nel caso di mancato rispetto dei termini da parte di uno o più dei soggetti realizzatori.

Ultima **rilevante innovazione** in materia di gestione delle risorse ASTER è quella che riguarda la possibilità di ottenere l'**erogazione in via anticipata e in unica soluzione** (anziché per stati di avanzamento degli interventi), anche in deroga a quanto prevedono gli accordi quadro. Questa liquidazione è possibile:

- a) previa richiesta dell'ente individuato nell'accordo come soggetto tenuto a trasmettere alla Regione la rendicontazione della spesa;
- b) qualora risulti rispettata la tempistica prevista negli accordi quadro Aster relativi agli anni 2006, 2007 e 2008.

Per consentire allo scrivente Servizio la valutazione di cui alla sopra indicata lettera b) la normativa di riferimento prevede la presentazione, in allegato alla domanda di liquidazione anticipata, di una relazione di sintesi dell'attività svolta con le relative date di conclusione di ciascuna fase dell'intervento fino al momento della domanda.

La liquidazione è disposta entro novanta giorni dalla richiesta.

#### **15. ULTERIORI PREVISIONI FINANZIARIE DI COMPETENZA DI ALTRE DIREZIONI CENTRALI**

I commi finali dell'articolo 10 della legge in esame contengono ulteriori disposizioni finanziarie a favore di enti locali, o comunque di interesse per gli stessi, la cui gestione non è affidata allo scrivente Servizio e che, pertanto, non sono oggetto di specifica indicazione all'interno della presente nota. Si raccomanda, pertanto, di contattare direttamente le strutture regionali competenti per singolo intervento per eventuali chiarimenti o indicazioni in merito.

#### **16. NORMATIVA IN MATERIA DI PATTO DI STABILITÀ INTERNO (artt.11 e 12)**

Gli **articoli 11 e 12** contengono alcune disposizioni che apportano modifiche all'articolo 12 della legge regionale 17/2008, relativo al concorso delle autonomie locali

della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica.

Il **comma 2 dell'articolo 11**, introduce la possibilità per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti di **revocare**, per gli anni 2011 e 2012, la **decisione di esclusione dai vincoli del Patto** assunta nel 2010. L'atto consiliare di revoca deve pervenire a questo Servizio entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascuno dei due anni sopra indicati.

Il **comma 3 dell'articolo 11**:

- mantiene la previsione che i Comuni e le Province che presentano uno **stock di debito** residuo al 31 dicembre di ciascun anno inferiore al 40 per cento del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio, sono esonerati dall'obbligo di riduzione del rapporto tra il proprio debito residuo e il prodotto interno lordo nazionale, calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente;
- introduce la previsione che nel caso non possa essere assicurato il mantenimento di tale percentuale per tutto il triennio 2011-2013, l'obiettivo della riduzione dovrà essere conseguito annualmente per ogni anno, all'interno del triennio, nel quale l'ente abbia superato la soglia, con riferimento allo stock di debito e agli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Il **comma 5 dell'articolo 11**, ripropone anche per il 2011 la possibilità di utilizzare, in qualsiasi periodo dell'anno, **l'avanzo di amministrazione accertato** con il conto consuntivo dell'anno 2010 per finanziare spese correnti ripetitive.

Il **comma 6 dell'articolo 11**, consente anche per il 2011 l'utilizzo per spese correnti ripetitive:

- a) delle quote di avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente ed applicate al bilancio di previsione 2011 solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2010;
- b) delle quote di avanzo anche presunto, aventi specifica destinazione e/o derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato ed applicato al bilancio di previsione 2011, senza attendere l'approvazione del consuntivo.

Il **comma 7, lettera a), dell'articolo 11**, eleva al 100%, per il solo anno 2011, la percentuale di spese correnti ripetitive, finanziate con avanzo di amministrazione non vincolato, che possono essere **detratte ai fini della determinazione dell'equilibrio economico**.

Il **comma 7, lettera b), dell'articolo 11**, prevede, per gli enti non sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno, la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel biennio precedente. L'ammontare della spesa di personale per gli anni 2011 e 2012, non può superare il corrispondente ammontare rispettivamente degli anni 2009 e 2010. Gli enti che nel corso del 2010 e 2011 hanno già dato avvio ad assunzioni potranno conteggiare le cessazioni intervenute, rispettivamente, nel 2009 e nel 2010, solo se non già sostituite. Eventuali procedure di mobilità in compensazione tra gli enti locali del comparto unico, che avvengano nel medesimo esercizio finanziario, sono consentite nel rispetto del limite di spesa suddetto. I comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato relativamente alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi anche nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento.

L'**articolo 12** della legge in esame contiene disposizioni di recepimento dei principi fissati dal decreto legge 78/2010 in materia di finanza locale.

In particolare:

- il **comma 10, dell'articolo 12**, stabilisce che per gli enti locali della Regione il **rispetto delle disposizioni di principio sul contenimento delle componenti di spesa** previste dall'articolo 6, commi 7, 8, 9, 10 e 14 del decreto legge 78/2010 è **garantito con il conseguimento degli obiettivi in materia di coordinamento della finanza pubblica** contenuti nell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 e successive modificazioni. Eventuali riduzioni delle tipologie di spesa previste nelle disposizioni sopra richiamate sono imposte solo nel caso di mancato rispetto del patto come di seguito specificato. Non sono rivolte agli enti locali le disposizioni contenute nei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 12;
- i **commi 11 e 19 dell'articolo 12 integrano il sistema sanzionatorio** in caso di **mancato rispetto del patto di stabilità interno**. In particolare il **comma 11** reca una disposizione che prevede che, nell'anno successivo a quello in cui si è verificato il mancato rispetto del patto di stabilità, le **spese** per studi ed incarichi di consulenza, incluse quelle relative a studi ed incarichi conferiti a pubblici dipendenti, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e acquisto e noleggio di autovetture non possono superare il 50 per cento della media delle spese sostenute allo stesso titolo nel triennio precedente. Inoltre introduce il divieto di stipulare contratti di sponsorizzazione. Il **comma 19**, prevede infine che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, in caso di mancato rispetto del patto gli enti:
  - a) devono ridurre del 2% la spesa annua per la manutenzione straordinaria e per la locazione passiva degli immobili utilizzati, rispetto alla media delle medesime spese e riferite ai consuntivi del quinquennio 2005-2009;
  - b) non possono procedere ad operazioni di acquisto di immobili;
- il **comma 20 dell'articolo 12**, prevede **alcune esclusioni dal limite** previsto al comma 19. Più precisamente risultano escluse le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici, nonché quelle conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi 42/2004 e 81/2008;
- il **comma 12, dell'articolo 12**, introduce una **sanzione** anche per gli enti non soggetti al patto di stabilità interno che non rispettano i limiti di spesa di cui ai commi 28 e 28.1 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 e s.m.e i. La disposizione prevede che gli enti, nell'anno successivo a quello in cui si è verificato il mancato rispetto, non possono sostenere spese per studi ed incarichi di consulenza, incluse quelle relative a studi ed incarichi conferiti a pubblici dipendenti, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e acquisto e noleggio di autovetture, in misura superiore al 50 per cento della media delle spese sostenute allo stesso titolo nel triennio precedente. Vigè anche per tali enti il divieto di stipulare contratti di sponsorizzazione.

## **17. ALTRE NORME CONTABILI (artt. 11 e 12)**

Il **comma 1, dell'articolo 11**, introduce una disposizione di raccordo con quella prevista all'articolo 11, comma 15, della LR 24/2009 disponendo, in particolare, che **l'organo di revisione predisponga la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto** entro un termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 6 giorni,

decorrente dalla data di trasmissione della proposta medesima approvata dall'esecutivo. Nelle more delle previsioni regolamentari di cui sopra, il termine indicato è fissato in 10 giorni.

Il **comma 4, dell'articolo 11** introduce, per gli anni 2011 e 2012, la possibilità per i Comuni della Regione di utilizzare interamente i **proventi delle concessioni edilizie** e delle sanzioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia per finanziare spese correnti.

Il **comma 8, dell'articolo 11**, prevede che le Province, i Comuni, le Unioni dei Comuni e le Comunità montane possono utilizzare le **entrate costituite dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali**, inclusi i beni immobili, per estinguere anticipatamente i mutui in ammortamento.

## **18. INDENNITA' AMMINISTRATORI LOCALI (art. 12)**

Il **comma 2, dell'articolo 12**, dispone che per quanto riguarda la misura delle **indennità e dei gettoni di presenza** continua ad applicarsi la disciplina prevista dal comma 13 dell'articolo 3 della legge regionale 13/2002. Nel quadriennio 2009-2012 non trovano applicazione gli aggiornamenti dei limiti delle indennità previsti dalla vigente normativa regionale.

Inoltre, è previsto che la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvederà a ridurre le indennità e i gettoni di presenza dei consiglieri provinciali in misura non inferiore al 10 per cento. Tale riduzione si applicherà a decorrere dall'anno 2011 alle Province per le quali avrà luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del rinnovo medesimo e con riferimento alla misura dei compensi alla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale per il 2011.

Il **comma 3, dell'articolo 12**, dispone che la Giunta regionale provvede con proprio atto deliberativo, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, a determinare le modalità ed i limiti del **rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno** spettanti agli amministratori degli enti locali per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del loro mandato. Nelle more dell'adozione della deliberazione sopra indicata gli enti locali provvedono al rimborso delle spese sostenute e documentate.

## **19. CONSIGLI TRIBUTARI (art. 12, comma 34)**

All'articolo 12, una disposizione adegua le norme della legge regionale 1/2006 alle nuove previsioni introdotte dall'articolo 18 del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 in materia di **Consigli tributari**.

In particolare aggiunge il comma 5 quater all'articolo 27 prevedendo che nella Regione Friuli Venezia Giulia la funzione di partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo, è esercitata:

- a) per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti tramite una delle forme associative previste dagli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 1/2006;
- b) per i comuni con popolazione pari o superiore a cinquemila abitanti in forma singola o tramite una delle forme associative previste dagli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 1/2006.

\* \* \*

Il Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento. A tal fine si indicano, di seguito e in via collaborativa, i nominativi, i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail dei dipendenti assegnati:

Servizio finanza locale	Nominativo	Telefono	e-mail
<b>Direttore del Servizio</b>	<b>CAMPO Salvatore</b>	0432 -555558	<a href="mailto:salvatore.campo@regione.fvg.it">salvatore.campo@regione.fvg.it</a>
	GERMANO Alberto	0432 -555762	<a href="mailto:alberto.germano@regione.fvg.it">alberto.germano@regione.fvg.it</a>
<b>Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali</b>			
Coordinatore	<b>DEPIERI Angela</b>	0432 -555454	<a href="mailto:angela.depieri@regione.fvg.it">angela.depieri@regione.fvg.it</a>
	COMINO Elisa	0432-555466	<a href="mailto:elisa.comino@regione.fvg.it">elisa.comino@regione.fvg.it</a>
	MELON Alessandra	0432 -555515	<a href="mailto:alessandra.melon@regione.fvg.it">alessandra.melon@regione.fvg.it</a>
	PAOLINI Elena	0432 -555593	<a href="mailto:elena.paolini@regione.fvg.it">elena.paolini@regione.fvg.it</a>
	PIOVESAN Sandra	0432 -555519	<a href="mailto:sandra.piovesan@regione.fvg.it">sandra.piovesan@regione.fvg.it</a>
<b>Posizione Organizzativa Patto di stabilità e indennità amministratori</b>			
Responsabile	<b>MOSSENTA Alessandra</b>	0432 -555139	<a href="mailto:alessandra.mossenta@regione.fvg.it">alessandra.mossenta@regione.fvg.it</a>
	BATTISTON Andrea	0432 - 555267	<a href="mailto:andrea.battiston@regione.fvg.it">andrea.battiston@regione.fvg.it</a>
	MINISINI Donatella	0432 -555595	<a href="mailto:donatella.minisini@regione.fvg.it">donatella.minisini@regione.fvg.it</a>
	ZULIANI Laura	0432 -555451	<a href="mailto:laura.zuliani@regione.fvg.it">laura.zuliani@regione.fvg.it</a>
<b>Posizione Organizzativa Sviluppo forme associative, innovazione finanza locale, monitoraggio del sistema regionale</b>			
Responsabile	<b>PARDINI Marcella</b>	0432 -555554	<a href="mailto:marcella.pardini@regione.fvg.it">marcella.pardini@regione.fvg.it</a>
	BASSO Tiziana	0432 -555502	<a href="mailto:tiziana.basso@regione.fvg.it">tiziana.basso@regione.fvg.it</a>
	CECCONI Oriana	0432 -555039	<a href="mailto:oriana.cecconi@regione.fvg.it">oriana.cecconi@regione.fvg.it</a>
	CHIABUDINI Gabriella	0432 -555537	<a href="mailto:gabriella.chiabudini@regione.fvg.it">gabriella.chiabudini@regione.fvg.it</a>
	FALESCHINI Raffaella	0432 -555505	<a href="mailto:raffaella.faleschini@regione.fvg.it">raffaella.faleschini@regione.fvg.it</a>
	LIZZI Carla	0432 -555516	<a href="mailto:carla.lizzi@regione.fvg.it">carla.lizzi@regione.fvg.it</a>
	TESTONI Laura	0432 -555583	<a href="mailto:laura.testoni@regione.fvg.it">laura.testoni@regione.fvg.it</a>

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio Finanza locale

dott. Salvatore Campo

